



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di giurisprudenza e legislazione civile di questo numero della *Rivista* si caratterizza per la ricchezza e la numerosità dei documenti pubblicati.

Per la Giurisprudenza di merito si pongono all'attenzione le pronunce del Tribunale di Piacenza riguardante un rifiuto, da parte dell'ufficiale di stato civile, alle pubblicazioni di un matrimonio anche in assenza di nulla osta previsto dall'art. 116 c.c.; l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma inerente il problema delle immissioni nel caso concreto di una parrocchia e la normale tollerabilità del suono delle campane; da ultimo, ma non per interesse, si evidenzia l'ordinanza del Tribunale di Padova in cui viene stabilito che la scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa; la sentenza del Tribunale di Gaeta in materia di livelli ecclesiastici; la sentenza del Tribunale di Roma inerente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in presenza di persecuzioni per motivi religiosi.

Con riferimento alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione si evidenziano le sentenze riguardanti il matrimonio: il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto ad un'azione risarcitoria nei confronti di un giudice ecclesiastico; il rapporto tra matrimonio concordatario e *condicio de futuro*; matrimonio concordatario e vizi del consenso.

La sezione si arricchisce di ulteriori tre pronunce della Suprema Corte. La prima portata all'attenzione riguarda un tema ampiamente dibattuto inerente il rapporto tra la libertà religiosa e la presenza dei simboli religiosi, nel caso di specie, all'interno di aule giudiziarie; la seconda sentenza verte sull'applicabilità del C.C.N.L. per dipendenti delle aziende alberghiere al rapporto di lavoro subordinato di un portiere impiegato in una casa generalizia in cui si offra temporaneo soggiorno ad ospiti laici e religiosi; la terza inerente la giurisdizione del giudice italiano sulle attività svolta dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili Sentenza 14 marzo 2011, n. 5924

Simboli religiosi – Laicità dello Stato – Libertà religiosa – Aule giudiziarie – Responsabilità magistrato – Rifiuto svolgimento udienze

La laicità dello Stato rappresenta un interesse diffuso e come tale adespota, perché facente capo alla popolazione nel suo complesso. Proprio per la suddetta natura degli interessi diffusi, la tutela degli stessi è affidata agli enti esponenziali della collettività nel suo complesso, salvo che la tutela non sia anche rimessa ad associazioni o enti collettivi in specifiche ipotesi previste dalla legge (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 9, L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18). Tuttavia la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 2207/1978; Cass. S.U. n. 1463/1979) ha ritenuto configurabili accanto agli interessi cosiddetti diffusi, da parte di collettività unitariamente considerate, anche la titolarità di interessi individuali, da parte dei singoli coinvolti dal procedimento stesso. In questi casi il titolare di ogni singolo diritto soggettivo inviolabile leso ha azione per la sua tutela. Da ciò consegue che, mentre la lesione di un proprio diritto soggettivo inviolabile può essere fatta valere nell'ambito del rapporto di impiego anche in via di autotutela, allorché tale lesione del diritto soggettivo è esclusa, non può invece essere fatta valere, come causa giustificante, la lesione di un interesse diffuso.

Nel caso di specie, dunque, poiché la Sezione disciplinare ha affermato la responsabilità del ricorrente solo in relazione ai disservizi verificatisi per il rifiuto di tenere udienze in stanze o aule prive del crocifisso, e quindi in situazioni che - secondo l'accertamento fattuale della Sezione - non potevano comportare la lesione del suo diritto di libertà religiosa, di coscienza o di opinione, non può intentare causa giustificante di tale rifiuto la pretesa tutela della laicità dello Stato o dei diritti di libertà religiosa degli altri soggetti che si trovavano nelle altre aule di giustizia della Nazione, in cui il crocifisso era esposto.

Infine, appare infondata anche la censura secondo cui il rifiuto del ricorrente di tenere udienza poteva ritenersi giustificato dalla mancata autorizzazione ad esporre nelle aule giudiziarie la menorah, simbolo della religione ebraica. Per poter accogliere tale pretesa è infatti necessaria una scelta discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste. È vero infatti che sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione). Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

Sentenza 6 luglio 2011, n. 14839

Difetto di giurisdizione giudice italiano – Azione risarcitoria promossa contro un giudice ecclesiastico – Comportamento processuale – Assenza di rilevanza penale

Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danno che quest'ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia stato celebrato a norma dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

Fonte: www.dirittoeprocesso.com

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

Sentenza 1 agosto 2011, n. 16847

Giurisdizione del giudice italiano – Enti ecclesiastici – Enti centrali della Chiesa cattolica – Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede – Istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione

L'immunità di giurisdizione prevista dall'art. 11 del Trattato Lateranense a favore degli enti centrali della Chiesa cattolica non si estende agli istituti ecclesiastici di educazione e di istruzione (nel caso di specie, un Collegio Ecclesiastico della Santa Sede, annoverato nell'Annuario Pontificio tra gli Istituti Ecclesiastici di Educazione ed Istruzione che svolgono la propria funzione istituzionale di seminario e collegio per candidati al sacerdozio). La funzione da essi svolta in concreto non appare, infatti, compatibile con la nozione di enti centrali della Chiesa, che è riferita all'organizzazione centrale del governo della Comunità ecclesiale, cui appartengono le istituzioni e gli uffici della Curia romana.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile Sentenza 10 giugno 2011, n. 12738

Nullità matrimonio canonico – Delibazione sentenza ecclesiastica – Condizione futura – Scelta della residenza coniugale – Conoscibilità

La tutela di interessi riguardanti la costituzione di un rapporto - quello matrimoniale - oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti” (Cass. n. 3339/2003), impongono alla Corte d’appello di verificare, rendendone conto con adeguata motivazione, se il coniuge che abbia apposto la condizione al matrimonio, abbia anche reso partecipe l’altro coniuge del suo contenuto effettivo, se cioè - nel caso di specie - egli volendo effettivamente subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo mantenimento alla fissazione della residenza coniugale nel luogo da lui prescelto, abbia espresso questa sua precisa volontà alla moglie, o quanto meno le abbia consentito la percezione di tale riserva con fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con ordinaria diligenza.

Fonte: www.massimario.it

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile Sentenza 16 giugno 2011, n. 13240

Nullità matrimonio canonico – Delibazione sentenza ecclesiastica – Autonomia del giudice italiano circa l’accertamento della conoscenza e della conoscibilità della riserva mentale – Rilevanza probatoria degli atti del processo canonico

Pur tenendo conto “del favore particolare al riconoscimento che lo Stato italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato” (S.U. n. 19809/2008), il giudice interno, cui sono inibiti riesame del merito ed assunzione di ulteriore istruttoria in ordine alla sussistenza della riserva mentale, ha però il potere d’accertarne in piena autonomia la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità da parte di un coniuge, sulla base degli atti del processo canonico eventualmente prodotti (per tutte Cass. n. 3339/2003). Il corollario esclude il giudicato formatosi in sede ecclesiastica in ordine al menzionato requisito.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile
Sentenza 22 agosto 2011, n. 17465

**Nullità matrimonio canonico – Delibazione sentenza ecclesiastica
– Induzione al matrimonio – Esclusione dei bona matrimonii – Co-
noscibilità**

La sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii è delibabile purché tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Nel caso di specie, il fidanzamento interrotto da una relazione con altra donna, i tratti caratteriali del coniuge sensibile al fascino di altre donne e alieno da legami stabili e duraturi, l'induzione al matrimonio per intervenuta gravidanza e la convinzione, espressa in varie sedi, che vi sarebbe stata comunque la possibilità di divorzio, sono apparsi elementi idonei a ritenere insussistente la violazione del principio dell'affidamento incolpevole.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Sentenza 19 agosto 2011, n. 17399

Dipendenti enti ecclesiastici – Enti ecclesiastici – Lavoro – Turismo religioso – Applicabilità C.C.N.L. per dipendenti aziende alberghiere

Una comunità religiosa può svolgere, accanto all'attività principale di religione o di culto, anche altra attività, meramente accessoria, ma non sporadica od occasionale di tipo alberghiero, richiedente pertanto l'impiego di personale per esigenze e necessità organizzative tipiche di tale tipologie di strutture.

Questa ipotesi si verifica in particolare laddove essa, oltre ad offrire - in via principale - stabile permanenza ai soggetti appartenenti alla comunità, consenta anche - in via accessoria - temporaneo soggiorno ad ospiti laici e religiosi estranei alla comunità tenuti per l'accoglienza al pagamento di un corrispettivo. Il fine spirituale o comunque altruistico perseguito dall'ente religioso non pregiudica, infatti, l'attribuzione del carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, ove la prestazione sia oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previo compenso adeguato al costo del servizio, dato che il requisito dello scopo di lucro assume rilievo meramente oggettivo ed è quindi collegato alle modalità dello svolgimento dell'attività (Cass. 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 12 ottobre 1995, n. 10636; Cass. 19 dicembre 1990, n. 12390).

Pertanto, deve essere qualificata come commerciale un'attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di ente assistenziale, sia pure svolta in modo da non eccedere i costi relativi alla produzione del servizio, dal momento che, ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica, organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi, rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento di uno scopo di lucro - che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (Cass. 29 febbraio 2008; Cass. 34 giugno 1994, n. 5766; Cass. 23 aprile 2004, n. 7725) - sia il fatto che i proventi della attività siano poi destinati alle iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente (Cass. 17 febbraio 2010, n. 3733). Nelle suddette ipotesi, infatti, il carattere imprenditoriale dell'attività "collaterale" va escluso soltanto nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. 14 giugno 1994, n. 5766; Cass. 23 aprile 2004, n. 7725). Di qui, nel caso di specie, posto che le mansioni svolte dal ricorrente riguardavano precipuamente esigenze proprie della suddetta attività accessoria (attività di portierato), l'inapplicabilità del c.c.n.l. per i lavoratori domestici, e la conseguente parametrizzazione della retribuzione secondo il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende alberghiere.

Fonti: www.olir.it

Tribunale Civile di Padova

Ordinanza 30 luglio 2010

Insegnamento religione cattolica – Previsione di attività alternative – Pluralismo confessionale – Comportamento discriminatorio – Danno non patrimoniale

Sussiste l'obbligo delle autorità scolastiche ad attivare insegnamenti alternativi rivolti a chi non intenda avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Questo in virtù del principio affermato nell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18.02.1984 (Concordato Lateranense), secondo cui la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali non può dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Pertanto, stante l'obbligo e non la discrezionalità per gli istituti scolastici di attivare gli insegnamenti alternativi a quello della religione cattolica, il mancato adempimento determina a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo religioso, in violazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/98 (divieto di discriminazioni) - norma che sebbene collocata entro il T.U. immigrazione, si applica anche quando la parte lesa sia un cittadino italiano o dell'Unione europea (art 43 comma 3) - nonché dei d.lgs n. 215 e 216/2003 relativi al recepimento delle direttive europee contro le discriminazioni fondate rispettivamente sull'appartenenza etnico-razziale e, tra l'altro, sul credo religioso.

Fonte: www.asgi.it

Tribunale Civile di Latina – Sez. di Gaeta Sentenza 25 marzo 2011

Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero – Compravendita – Livelli ecclesiastici

Circa la titolarità dei livelli ecclesiastici, l'I.D.S.C. (in quanto successore ex lege n. 222/85 – tra l'altro – dei benefici ecclesiastici) deve fornire titolo costitutivo del proprio diritto preteso sull'immobile, poiché le risultanze catastali, come è noto, costituiscono solo un elemento indiziario della titolarità del diritto gravante sul bene, dovendo essere corroborate da altri elementi.

Sentenza inedita reperita dal Notaio Prof. Antonio Fuccillo

Tribunale Civile di Latina
Sezione distaccata di Gaeta
Il Giudice istruttore in funzione di Giudice unico Dott.ssa Maria Teresa Onorato,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n.926/2009, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 25 marzo 2011 I.E., (...)

Attrice

Contro

Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Gaeta (...)
Convenuto

Conclusione: come da verbale dell'udienza di discussione
che si ha per integralmente trascritto.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Irace Elisa esponeva di avere acquistato da Irace Edoardo con atto per notar Negro rep. N. 36026, racc. n. 3724, al prezzo di L. 5.000.000 l'appezzamento di terreno denominato "Pantano" con sovrastante fabbricato rurale sito in agro di Castelforte, frazione di Suio, (...). Riferiva che dalla certificazione catastale storica, sulle particelle catastali che compongono detto fondo risulta un livello in favore della Mensa Arcivescovile di Gaeta, cui è ora succeduto l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Gaeta. Assumeva che di detto livello, nondimeno, non vi è alcuna menzione nelle trascrizioni ed iscrizioni dei RR.II. e che né l'istante, né i suoi danti causa hanno mai corrisposto canoni od eseguito altre prestazioni in favore dell'Ente ecclesiastico. Rammentato, infine, che la legge 22 luglio 1966, n. 607 consente comunque l'affrancazione dei fondi gravati da canoni, censi, rendite di ogni tipo, tramite il pagamento di una somma pari a quindici volte il reddito dominicale, concludeva come segue "accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica ovvero l'inopponibilità all'attrice del livello di cui in premessa in quanto

lo stesso non è previsto dal codice civile né da leggi speciali ed in quanto esso non risulta trascritto, come prescritto dalla legge per qualsiasi diritto reale, nei registri immobiliari. In subordine.... dichiararne l'estinzione in quanto esso non è mai stato esercitato nei confronti della Irace e del suo dante causa e, comunque, non è mai stato esercitato nel corso dell'ultimo ventennio. Solo in via ulteriormente gravata, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad affrancare il terreno indicato in premessa fissando il capitale d'affranco a norma dell'art. 1 legge 22 luglio 1966, n. 607.

Si costituiva l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Gaeta sostenendo che i beni immobili indicati in citazione risultano gravati da livello in favore della Mensa Archivescovile, assimilabili all'enfiteusi disciplinata, oltre che dalla legge 607/1966, dagli artt. 957 e ss.c.c., giusta visure catastali e note di trascrizione della Conservatoria dei RR.II. di Latina nn. 14386/21701 del 13/12/1988 e nn. 1638/6352 del 07/04/1989. Quanto alla subordinata domanda di declaratoria di estinzione del diritto del concedente per non uso, evidenziava la prescrittibilità, al più, del diritto del livellario e l'irrelevanza dell'omesso pagamento del canone, inutile a dimostrare finanche l'intervento possessionis di talché il livellario resta pur sempre un detentore qualificato. Stante l'imprescrittibilità del dominio diretto, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti o, almeno, delle ultime cinque annualità.

In relazione alla subordinata domanda di determinazione del capitale d'affranco, invocava l'applicazione del periodico criterio di aggiornamento tramite criteri di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata la misura alla effettiva realtà economica ed impedire una ablazione gratuita del diritto del concedente, per cui invocava la nomina di un consulente. Per l'effetto, concludeva come segue: "Respingere le avverse domande di declaratoria di inesistenza giuridica/inopponibilità all'attrice e di estinzione del livello *rectius* del diritto del Concedente) siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate; disporre l'affrancazione dei beni per cui è causa dal livello su di essi gravanti in favore dell'Istituto concludente previa determinazione del relativo capitale di affranco con le modalità ed i criteri *ut supra* indicati, anche a mezzo di idonea CTU; in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento in favore dell'Istituto convenuto dei canoni dovuti e non corrisposti relativi all'ultimo quinquennio antecedente l'introduzione del presente giudizio; condannare l'attrice alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio".

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., era fissata udienza per la decisione con le modalità di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., concedendo un termine per il deposito delle note illustrative finali.

All'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti costituite, il Giudice decideva la lite come da pronuncia allegata a verbale d'udienza della quale era data lettura.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente va dichiarata corretta la vocatio in *ius* dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Gaeta, intestatario catastale del bene, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, legittimato al giudizio quanto ai beni pervenutigli in forza della legge 20 maggio 1985, n.222. L'Ente, invero, è subentrato nella titolarità del patrimonio spettante al beneficio ecclesiastico ai sensi dell'art. 22 della citata legge che, nell'erigere gli Istituti Diocesani di Sostentamento del Clero, ha contestualmente estinto la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, con successione *ex lege* quanto ai loro patrimoni (ex art. 31), mentre le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli art. 28 e 30 sono avvenute sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di

ulteriori atti o documentazioni. Del resto, la corretta individuazione del legittimato passivo all'azione è avvenuta ad opera della medesima parte attrice che ha costituito il contraddittorio.

2.- Nel merito, la domanda di accertamento negativo del diritto reale del concedente in capo all'I.S.D.C. va accolta, per quanto di seguito si espone. Si premette che, vertendosi in tema di actio negatoria, in punto di prova, alla parte attrice spetta esclusivamente di dimostrare la piena proprietà del cespite ritenuto esente da gravami, mentre parte convenuta deve offrire la prova tranquillizzante della titolarità del diritto reale preteso, vigendo diversamente, stante il conforto dei titoli prodotti, la presunzione iuris tantum della libertà del bene da ogni vincolo. Ebbene, parte attrice ha proposto, con l'atto introduttivo del giudizio, preliminare domanda per l'accertamento dell'inesistenza del diritto del quale – effettivamente – alcuna indicazione sussiste all'ispezione ipocatastale condotta sulle particelle a lei pervenute con atto per notar Negro del 18/06/1974, rep. n. 36026, racc. n. 3724, in cui il “livello” è menzionato esclusivamente quanto alla indicazione catastale dei beni trasferiti in piena proprietà. Anche all'esito di visura aggiornata, il livello non compare, mentre esso appare esclusivamente alla visura catastale storica.

2.1.- È noto come il catasto non sia affatto probatorio della proprietà, principio naturalmente estensibile al dominio eminente ed ai diritti del concedente (“Poiché il catasto è preordinato ai fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può – in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”, Cassazione civile, sez. II, 24/08.1991, n.9096).

2.2.- Alcune visure ipocatastali ed ispezione delle risultanze dei RR.II. comprova l'esistenza del diritto del concedente, né è stato individuato l'atto costitutivo (contratto, testamento, atto amministrativo), della cui esistenza parte attrice ha dubitato, ritenendolo retaggio del passato preunitario, evidentemente cessato con la creazione del Regno d'Italia, in al modo non alleviando l'onere probatorio che grava sulla controparte. La nota di trascrizione in favore dell'attrice del 01/07/1974, n.r.g. 10211, n.r.p. 8952, riporta la proprietà esclusiva in capo a Irace Elisa ed omette ogni riferimento al livello, indicato solo catastalmente nel rogito (anche qui in difetto di riferimento al titolo costitutivo la qual cosa, oltre a rendere ininfluente la possibile obiezione per cui *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*).

Né offrono elementi contrari specifici quanto alle proprietà indicate nel rogito per notar Negro le due note di trascrizione nn. 14386/21701 del 13/12/1988 e nn. 4638/6352 del 07/04/1989 richiamate in comparsa che attengono esclusivamente la successione *ex lege* di cui si è detto al paragrafo sub 1. La loro genericità e la evidente non conformità agli artt. 2659, 2660 e 2826 c.c. Non dà la prova del diritto qui contestato, nulla conoscendosi del soggetto contro cui la trascrizione è presa, né degli immobili cui la detta è riferibile. Per altro, le due note suddette non hanno corrispondenza nell'ispezione ipotecaria prodotta dall'attrice e curata dall'Agazia Romano.

2.3.- Nel rogito per notar Negro, dell'anno 1974, si legge che l'immobile è ceduto in proprietà, solamente nella indicazione catastale essendo stato riferito il livello, neppure riportato nell'art. 2 quanto ai titoli di provenienza. Al punto 4 del rogito, invero, si specifica, ulteriormente, che il venditore ha garantito la proprietà e la disponibilità

dell'immobile venduto, nonché la sua libertà da vincoli, pesi ed oneri di qualsiasi natura, affermazione che non risulta contraddetta da alcun atto di ricognizione da parte del presunto concedente, ai sensi dell'art. 969 c.c. Solo simile atto, avente natura confessoria quanto all'enfiteuta, a norma dell'art. 2720 c.c., avrebbe potuto esplicitare efficacia probatoria quanto ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al titolare del dominio utile. In sua assenza, invero, nulla comprova l'esistenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale in capo al convenuto.

3.- Ad ogni modo, lo statuto proprietario qualche consacrato nel rogito per notar Negro e nella conforme nota di trascrizione trova certa corrispondenza nella inopponibilità alla Irace delle note di trascrizione prodotte dall'odierno convenuto (generiche e comunque antecedenti il ventennio, l'ultima delle quali risalendo al 1989); nella mancata ricognizione del diritto dal presunto concedente; nella omessa indicazione del suo titolo costitutivo; nella omessa richiesta dei canoni per relevantissimo periodo temporale (non essendo stata neppure contestata l'affermazione per la quale essi non sono stati corrisposti neppure dai remoti danti causa dell'attrice, con quanto consegue ai sensi del II comma dell'art. 115 c.p.c.). Tutto ciò ha determinato il conseguimento della proprietà piena in capo a I.E. anche per effetto del decorso del ventennio utile ai sensi dell'art. 1158 c.c. (ove non si voglia applicare la disposizione dell'art. 1159 o dell'art. 1159 bis c.c., pure astrattamente invocabili). Invero l'usucapione compiutosi all'esito di possesso ventennale (volendo – per ipotesi assolutamente scolastica – ritenere l'attrice priva di valido titolo trascritto quanto al livello) estingue i gravami del caso esistenti se non per effetto del discusso istituto della usucapio libertatis, per conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa.

4.- Assorbite, allora, le ulteriori domande di affrancazione e riconvenzionale, quest'ultima incompatibile con la domanda attorea, va accertata e dichiarata l'inesistenza giuridica ovvero l'inopponibilità all'attrice del livello di cui in premessa in quanto lo stesso non è previsto né dal codice civile né da leggi speciali ed in quanto esso non risulta trascritto, come prescritto dalla legge per qualsiasi diritto reale, nei registri immobiliari.

5.- La novità della questione e la qualità stessa delle parti suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, concorrendo giustificati motivi in tal senso.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da I.E. avverso l'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

-- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la proprietà piena in capo a I.E. dell'appezzamento di terreno denominato "Pantano" con sovrastante fabbricato rurale sito in agro di Castelforte, frazione di Suio, (...), salvi altri e diversi confini e dichiara l'inesistenza giuridica ovvero l'inopportunità all'attrice del livello riportato solo catastalmente;

-- assorbe la domanda di affrancazione;

-- respinge la domanda riconvenzionale;

-- compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Gaeta in data 25 marzo 2011.

Tribunale Civile di Roma

Sentenza 11 aprile 2011

Diritto di asilo – Persecuzioni – Fede cattolica – Protezione internazionale – Permesso di soggiorno – Motivi umanitari

Il rischio di essere sottoposto a persecuzioni per motivi religiosi nel proprio Paese di origine costituisce giustificato motivo per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Fonte: www.olir.it

Tribunale Civile di Piacenza

Decreto 05 maggio 2011

Matrimonio degli stranieri in Italia – Mancato rilascio del nulla osta per motivi religiosi – Disparità di culto – Libertà matrimoniale

L'ufficiale dello stato civile può procedere alle pubblicazioni anche in assenza del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. per il matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione di un nubendo alla religione dell'altro: nel caso di specie, mancata conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano) e costituisca perciò un'arbitraria o discriminatoria preclusione del diritto di contrarre matrimonio.

Fonte: www.olir.it

Tribunale Civile di Roma

Ordinanza 09 maggio 2011

Parrocchia – Immissioni sonore – Condizioni dei luoghi – Normale tollerabilità

L'immissione, di qualunque natura essa sia, assume connotato illecito laddove essa travalichi la "normale tollerabilità" (art. 844 c.c.) . In particolare, detto giudizio di tollerabilità deve elaborarsi tenendo in considerazione la "condizione dei luoghi" e comparando le contrapposte esigenze, riferibili alla causa del fatto immissivo e a colui che le subisce. (Nel caso di specie, la pretesa dei ricorrenti, volta in via cautelare d'urgenza all'adozione di un provvedimento di interdizione dell'utilizzo parziale degli impianti sportivi della Parrocchia è apparsa accoglibile laddove temporalmente circoscritta). Deve, inoltre, rilevarsi che la vicinanza tra le strutture parrocchiali e i vicini immobili adibiti ad abitazione e l'orario mattutino dello scampanio sono circostanze valorizzabili per inferire una valenza immissiva del conseguente suono che, in ragione della sua protrazione, può travalicare la tollerabilità. Nel caso di specie, le concorrenti esigenze, di tranquillità dei ricorrenti e di richiamo della parrocchia (estrinsecazione, quest'ultima, del diritto all'esercizio del culto, assistito da garanzia sia costituzionale (art. 7) che legislativa, espressa, quest'ultima, dall'art. 2 della legge 25.03.1985 n. 121, recante le modifiche al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929) sono contemperabili ed entrambe perseguibili in sede cautelare restringendo temporalmente lo scampanio delle ore 7,00 entro i venti secondi di rintocchi.

Fonte: www.olir.it